REGOLAMENTO (CEE) N. 2504/75 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1975

che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che, in virtù dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74, può essere prevista la riscossione di un prelievo speciale all'esportazione di zucchero, se l'approvvigionamento di una o di tutte le regioni della Comunità rischia di non poter più essere effettuato ad un prezzo che non superti il prezzo d'entrata;

considerando che il prezzo d'entrata per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato dal regolamento (CEE) n. $660/75(^3)$;

considerando che l'elenco dei prodotti soggetti al prelievo speciale figura nel regolamento (CEE) n. 825/ 75 della Commissione, del 25 marzo 1975, che stabilisce modalità di applicazione dei prelievi all'esportazione nel settore dello zucchero (4);

considerando che il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 1702/75 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2479/75 (6);

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 1702/75 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare il prelievo all'esportazione, attualmente vigente come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'esportazione di zucchero, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato come indicato all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1975.

Per la Commissione P. J. LARDINOIS Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5. (3) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 79 del 28. 3. 1975, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 172 del 3. 7. 1975, pag. 15. (6) GU n. L 253 del 30. 9. 1975, pag. 33.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 30 settembre 1975 che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo speciale all'esportazione
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: A. denaturati: I. zuccheri bianchi II. zuccheri greggi	0 0,58 (¹)
	B. non denaturati: I. zuccheri bianchi ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi	0 0,58 (¹)

⁽¹) Il presente importo si applica allo zucchero greggio avente una resa del 92 %. Se la resa dello zucchero greggio esportato si discosta dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile viene calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1076/72.